



LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"

Via Volontari della Libertà , 18/C

22036 – ERBA (CO)

Tel. 031-3338055 – cops02000a@istruzione.it – cops02000a@pec.istruzione.it

C.F : 82002260139 – Cod. Mecc. COPS02000A

indirizzo internet: www.galileierba.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

PREMESSA

Ai sensi del D.P.R. n.249 del 24/06/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato con D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, sono richiamati i diritti e i doveri degli studenti e delle Istituzioni.

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;
- comportamento corretto, non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
- rispetto nei confronti del personale della scuola e dei compagni, come lo si richiede per se stessi anche a livello formale;
- rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale delle attrezzature e dei sussidi didattici, secondo le condizioni dettate dal Regolamento d'Istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti;
- osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite etc.) e delle disposizioni di sicurezza.

Alle singole Istituzioni scolastiche è stato assegnato il compito di stilare un proprio regolamento di disciplina in cui vengono individuati:

- a) le tipologie di comportamento non corretto delle studentesse e degli studenti;
- b) le sanzioni relative;
- c) gli organi e le procedure di applicazione delle stesse.

È presente un Organo di Garanzia interno alla scuola, competente a pronunciarsi sulle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari irrogati.

Il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del regolamento della scuola.

Il contenuto del presente regolamento è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase di accoglienza e ne è consegnata copia a tutti gli studenti della scuola e ai genitori che ne facciano richiesta ed è sempre consultabile sul sito del Liceo.

I. CODICE DISCIPLINARE, TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A IRROGARLE.

Art. 1. Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni, secondo le procedure contenute nel presente regolamento.
4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto delle discipline.
7. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2. Richiamo verbale del docente e/o del Dirigente scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, non adeguati al contesto scuola, relativi a:

- a) scarsa diligenza e puntualità;
- b) disturbo lieve durante la lezione;
- c) atteggiamenti poco corretti (richiesta immotivata di uscita fuori orario, mancanza non problematica di autocontrollo);
- d) lievi violazioni delle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di nota scritta.

Art. 3. Sanzioni

Per rispetto e in conformità dei principi e dei criteri di cui all'art. 1 del presente regolamento e delle disposizioni del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e relative modifiche, in premessa richiamati, l'organo competente dovrà irrogare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, con le forme di comunicazione prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni.

Art. 4. Nota del docente e/o del Dirigente scolastico trascritta sul registro di classe

La sanzione della nota sul registro di classe è irrogata nei seguenti casi.

1. Comportamenti irrispettosi e/o inadeguati all'ambiente scolastico, benché non gravi.
2. Offese non gravi verso i componenti della comunità scolastica (compagni, personale docente e non, Dirigente scolastico) o nei confronti di persone esterne alla scuola.
3. Disturbo ripetuto durante le lezioni.
4. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola (tra cui, ad es. anche la ripetuta mancata esecuzione dei compiti assegnati).
5. Uso del cellulare o di qualsiasi dispositivo elettronico (videofonini, fotocamere, video-camere, ipod, Mp3 e simili) durante l'attività scolastica salvo disposizione esplicita del docente. In tal caso il docente o un collaboratore scolastico, sono tenuti a richiedere allo studente l'apparecchio (spento dallo studente) e a consegnarlo al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, ai suoi collaboratori. L'apparecchio verrà riconsegnato al legittimo proprietario al termine delle lezioni; nel caso di alunni minorenni la consegna avverrà personalmente ai genitori.

Il rifiuto della consegna da parte dello studente verrà annotato nel registro di classe.

6. Violazione non grave delle norme di sicurezza.
7. Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa. Per le sanzioni menzionate nel presente articolo non è prevista la procedura di contestazione preliminare del provvedimento disciplinare.

Art. 5. Ammonizione scritta del Dirigente scolastico inserita nel fascicolo personale degli alunni, con comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni.

1. La sanzione dell'ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico è assunta nei seguenti casi:
 - a. presenza di un certo numero di note (almeno tre) trascritte sul registro di classe e riferite agli artt. 2 e 4;
 - b. ripetersi di assenze e/o uscite e/o ritardi non giustificati;
 - c. mancanza reiterata dell'assolvimento dei doveri scolastici;
 - d. danneggiamento di oggetti di proprietà di altri o di strutture e attrezzature dell'Istituto derivante da un utilizzo improprio delle stesse, nel qual caso è previsto anche il risarcimento del danno;
 - e. falsificazione di firme;
 - f. violazione grave della norma di sicurezza.
2. In tutti i casi citati, il coordinatore considera l'eventuale gravità delle infrazioni e, raccolto il parere dei membri del Consiglio di Classe e degli alunni interessati, valuta l'eventualità di procedere all'irrogazione della sanzione e informa il Dirigente, al quale spetta l'atto formale relativo.
3. Per la sanzione menzionata nel presente articolo non è prevista la procedura autonoma di contestazione preliminare del provvedimento disciplinare.

Art. 6. Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni stabilito dal Consiglio di Classe, con comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni.

1. La sanzione dell'allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni è assunta nei seguenti casi:

- a. recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta;
- b. grave mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, di tutto il personale della scuola e dei compagni con insulti gravemente offensivi e/o discriminatori;
- c. alterazioni di risultati delle verifiche;
- d. violenza fisica e/o psicologica non grave e comunque non intenzionale nei confronti dei componenti della comunità scolastica o di persone esterne;
- e. utilizzo di cellulari o di qualsiasi dispositivo elettronico (videofonini, fotocamere, videocamere, ipod, Mp3 e similari) per effettuare riprese, fotografie, registrazioni di suoni all'interno della scuola, salvo disposizione esplicita del docente da concordarsi di volta in volta e comunque sempre preventivamente al trattamento, nonché informazione preventiva degli interessati e acquisizione del loro libero consenso, preventivo ed informato.

2. In tal caso il Dirigente scolastico convoca, entro i tre giorni successivi alla segnalazione della mancanza eseguita dal docente coordinatore, il Consiglio di Classe, gli alunni coinvolti e, se fra essi ci sono minorenni, i loro genitori.

Il Consiglio di Classe, sentite le parti interessate, delibera l'entità della sanzione.

Art. 7. Allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe, con comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni

1. La sanzione dell'allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni è assunta nei seguenti casi:

- a. recidiva dei comportamenti sanzionati negli artt. 5 e 6;
- b. violazione fisica e/o psicologia intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone nei confronti di un qualsiasi componente della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola.

2. In tal caso il Dirigente scolastico convoca, entro tre giorni successivi alla segnalazione della mancanza da parte del coordinatore del Consiglio di Classe, il Consiglio medesimo, gli alunni coinvolti e, se fra essi ci sono minorenni, i loro genitori.

Il Consiglio di Classe, sentite le parti interessate, delibera l'entità della sanzione.

Art. 8. Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio d'Istituto, con comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni

La sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni è assunta in presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo grave per l'incolumità delle persone e per il sereno e sicuro funzionamento della scuola stessa.

In tal caso il Dirigente Scolastico convoca, entro i tre giorni successivi alla segnalazione della mancanza da parte del coordinatore del Consiglio di Classe, il Consiglio medesimo e immediatamente dopo il Consiglio di Istituto, gli alunni coinvolti e, se fra essi ci sono minorenni, i loro genitori. Il Consiglio di Istituto, sentite le parti interessate, delibera l'entità della sanzione.

Art. 9. Estensione delle sanzioni

Le sanzioni di cui agli art. 5,6,7 e 8 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgono fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione.

Art. 10. Esami di stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 11. Conversione delle sanzioni

Nei casi previsti dagli art. 5, 6, 7 e 8 il Consiglio di Classe può offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possono utilmente costituire una riparazione, quali:

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- b) collaborazione con il personale ausiliario;
- c) riordino delle aule speciali;

d) attività di volontariato.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico e del Consiglio di Classe.

Art. 12. Esclusione dalla partecipazione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione.

Quale sanzione aggiuntiva o alternativa a quelle sopra elencate, il Consiglio di Classe può precludere agli alunni responsabili di violazione del presente regolamento la possibilità di partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.

Art. 13. Composizione del Consiglio di Classe chiamato a deliberare le sanzioni

Il Consiglio di Classe cui è demandata la decisione circa l'assegnazione delle sanzioni disciplinari è composto dal Dirigente (o da un suo delegato), da tutti i docenti, dai rappresentanti dei genitori e da quelli degli studenti.

II. TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI

Art. 14. Procedure a tutela degli alunni oggetto di procedimento disciplinare

Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte eventualmente, in presenza, dallo studente e/o dai suoi familiari, i quali hanno facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di Classe. Gli studenti oggetto del procedimento ed eventualmente i loro genitori possono far valere le loro ragioni di fronte al Dirigente scolastico o ad un suo delegato entro la data prevista per la riunione del Consiglio di Classe che deve esaminare il caso. Il Dirigente o il suo delegato avranno cura di riportare al medesimo Consiglio di Classe quanto a loro riferito.

Art. 15. Tempi delle procedure

I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli art. 6,7 e 8 devono concludersi entro dieci giorni dalla data della contestazione del fatto.

In caso di allontanamento dalle lezioni è il Consiglio di Classe a determinare il giorno o i giorni in cui la sanzione verrà applicata.

Art. 16. Ricorsi

Contro le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso da parte dello studente all'Organo di Garanzia interno entro sette giorni dalla comunicazione della sanzione comminata. L'Organo di Garanzia decide sull'impugnativa entro sette giorni dalla sua presentazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione.

III. ORGANI DI GARANZIA

Art. 17. Composizione e funzionamento dell'Organo di Garanzia interno

1. L'Organo di Garanzia interno per le impugnazioni è così composto:

- Dirigente scolastico (a lui spetta la funzione di Presidente e in quanto tale convoca l'Organo e lo presiede; in caso di impedimento del Dirigente, la sua funzione è svolta dal docente membro dell'Organo);
- un genitore designato dal Consiglio d'Istituto eventualmente scelto anche tra i rappresentanti in esso presenti;
- un docente designato dal Consiglio d'Istituto eventualmente scelto anche tra i rappresentanti in esso presenti;
- uno studente designato dal Consiglio d'Istituto eventualmente scelto anche tra i rappresentanti in esso presenti.

2. Per tutte le componenti sopra indicate, fatta eccezione ovviamente per il Dirigente, sono designate dal Consiglio d'Istituto membri ordinari e membri supplenti.

3. In caso di parità nella votazione, il voto del presidente ha valore doppio.

4. Qualora uno o più membri dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente.

5. L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni. Si procede alla sostituzione dei membri qualora il genitore decada da rappresentante del Consiglio di Istituto o i docenti abbiano perduto la qualità di membri della scuola.

Art. 18. Altri compiti dell'Organo di Garanzia interno

L'Organo di Garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio di Istituto in merito ad eventuali modifiche del presente regolamento di disciplina per adeguare il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto degli studenti e delle studentesse citato in premessa.

Art. 19. Ricorsi all'Organo di Garanzia regionale

Contro i provvedimenti assunti dalle strutture interne della scuola è possibile presentare ricorso anche all'Organo di Garanzia regionale, secondo le normative vigenti. L'Istituto è tenuto a fornire una corretta informazione circa le modalità per tali ricorsi e il funzionamento di tale organismo. In allegato al presente regolamento vengono fornite le principali disposizioni vigenti.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA - INTEGRAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Gli studenti hanno l'obbligo di:

- rispettare il Protocollo sanitario e il Regolamento prevenzione COVID-19
- rispettare il Regolamento DDI e partecipare alle lezioni.

Rimangono valide le sanzioni disciplinari come per la didattica in presenza, ovvero:

il mancato rispetto degli obblighi e divieti presenti nei regolamenti sopra citati, comporta le seguenti sanzioni disciplinari, a seconda del grado di violazione:

1. violazioni non gravi - prima violazione = richiamo verbale del docente e/o del Dirigente scolastico;
2. violazioni gravi o ripetute o multiple = nota del docente e/o del Dirigente scolastico trascritta sul registro di classe;
3. violazioni molto gravi e/o reiterazione volontaria della/e violazione/i= ammonizione scritta del Dirigente scolastico inserita nel fascicolo personale dello studente, con comunicazione alla famiglia dello studente minorenni;
4. recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta e grave mancanza di rispetto del protocollo di sicurezza o della DDI = allontanamento dalla scuola per un periodo stabilito dal Consiglio di Classe, con comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni.